

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

Modifiche alle disposizioni legislative relative al trattamento dei parlamentari che coprono un posto di ruolo di un ufficio pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — La Carta costituzionale all'articolo 51 pone in essere una regola fondamentale in virtù della quale chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha riconosciuto « il diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni » ed « il diritto di conservare il posto di lavoro ». Questa norma tassativa, che non ammette eccezioni, discriminazioni e differenze, trova attuazione in una pluralità di disposizioni legislative che sono manifestamente incostituzionali:

a) perchè sono in netto contrasto con la norma dell'articolo 51 che riconosce il diritto a conservare il posto di lavoro e contemporaneamente il diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni elettive;

b) perchè sono in contrasto con il principio di eguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione in quanto stabiliscono un trattamento diverso per coloro che si trovano nell'identica condizione di coprire il posto di ruolo di un ufficio pubblico ed essere chiamati a funzioni elettive.

In particolare è fatto un trattamento diverso: a magistrati, a militari, al personale civile delle amministrazioni statali, al personale civile delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, delle ferrovie e

dei monopoli, agli insegnanti statali, al personale degli enti autarchici e degli altri enti ed istituti di diritto pubblico, ovvero degli enti con ordinamento autonomo o pareggiati. La disuguaglianza creata dalla legislazione in materia arriva al punto che nell'ambito delle stesse categorie di personale, ad esempio per i magistrati e per gli insegnanti, è fatto un trattamento diverso;

c) perchè in gran parte sono fondate sull'erronea confusione della tutela costituzionale stabilita dall'articolo 51 della Carta costituzionale per chi è preposto ad una carica elettiva con la declaratoria di ineleggibilità o di incompatibilità stabilita dalla legge in base all'articolo 65 della Carta costituzionale per coloro i quali, lungi da occupare un posto di lavoro che la Costituzione vuole conservato al parlamentare, occupano un posto che per ragioni morali e nell'interesse pubblico non può nè deve essere conservato da chi assurge alla carica di membro del Parlamento.

Al fine di rimuovere la situazione di illegittimità che si denuncia, il presente disegno di legge mira ad una parziale modifica della legislazione vigente mediante l'eliminazione delle situazioni di incostituzionalità ed in particolare di disuguaglianza non consentite dall'ordinamento ed inopportune.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il parlamentare che occupa un posto di ruolo di un ufficio pubblico in virtù di un rapporto continuativo conserva il suo stato giuridico, ma è posto fuori ruolo.

Il posto di ruolo occupato dal parlamentare può essere sdoppiato ove lo consenta l'ordinamento dell'ufficio.

Il parlamentare, nello svolgimento della attività inerente all'ufficio, è sostituito da un incaricato o supplente limitatamente al periodo del mandato parlamentare.

Il trattamento economico è, per tutti i parlamentari che occupano un ufficio pubblico, quello stabilito con l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.